

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola ModugnoFederica Misan
Antonio Magliona
Davide Scotti
Giovanni Alicandri
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 11 febbraio 2014

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 4/2014**I MODELLI INTRASTAT****La norma di riferimento**

L'articolo 50 D.L. n.331/93 prevede, in sintesi, l'obbligo:

- di comunicare alla controparte il proprio numero identificativo Iva, con l'accortezza che gli operatori coinvolti debbono essere entrambi registrati nel sistema Vies; la circostanza è verificabile mediante accesso all'apposito sistema presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- di presentare, in via telematica, all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui agli art.7-quater e 7-quinquies d.P.R. n.633/72), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il sistema Vies

Va ricordato che la problematica Intra e, ancor prima, la regola della tassazione nel paese di destino, interessa solo quei soggetti formalmente abilitati alla effettuazione di operazioni intracomunitarie. Tale formale autorizzazione si ottiene mediante apposita richiesta all'Agenzia delle entrate in sede di apertura della partita Iva, oppure successivamente con apposita richiesta con raccomandata. In ogni caso, è necessario attendere 30 giorni di tempo dopo la presentazione della "richiesta" per poter essere considerato operatore abilitato alle operazioni comunitarie, con conseguente inserimento nel sistema Vies (tale circostanza è visibile anche dal soggetto controparte della operazione, che potrà avere la certezza di ben operare).

La mappa dei paesi coinvolti

Per prima cosa, l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat si configura alla presenza delle operazioni interessate (cessioni/acquisti, prestazioni), se poste in essere con operatori che appartengono alla Ue.

Nella tabella a seguire, dunque, si propone un riepilogo dei paesi interessati, con l'indicazione del numero di caratteri che compongono l'identificativo Iva che deve essere acquisito e del relativo codice Iso che rappresenta il prefisso da anteporre al numero medesimo.

Stato membro	Codice Iso	N. caratteri del cod. identificativo	Moneta
Italia	IT	11	Euro
Germania	DE	9	Euro
Francia	FR	11	Euro
Belgio	BE	9	Euro
Olanda	NL	12	Euro
Lussemburgo	LU	8	Euro
Danimarca	DK	8	Corona danese

Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569Via Appiani, 2/a
20900 Monzastudio@vergalloassociati.it
www.vergalloassociati.itCod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

Irlanda	IE	8	Euro
Gran Bretagna	GB	5 o 9 o 12	Sterlina inglese
Grecia	EL	9	Euro
Portogallo	PT	9	Euro
Spagna	ES	9	Euro
Austria	AT	9	Euro
Finlandia	FI	8	Euro
Svezia	SE	12	Corona svedese
Cipro	CY	9	Euro
Estonia	EE	9	Euro
Lettonia	LV	9 o 11	Lat Lettone
Lituania	LT	9 o 12	Lita Lituano
Malta	MT	8	Euro
Polonia	PL	10	Zloty Polacco
Repubblica Ceca	CZ	8 o 9 o 10	Corona Ceca
Repubblica Slovacca	SK	9 o 10	Euro
Slovenia	SI	8	Euro
Ungheria	HU	8	Fiorino Ungherese
Romania	RO	10	Leu Romeno
Bulgaria	BG	9 o 10	Lev Bulgaro
Croazia	HR	11	Kuna Croata

Composizione dei modelli

I modelli Intrastat attualmente in vigore sono suddivisi in due principali tipologie, relative, rispettivamente, alle operazioni attive ed a quelle passive.

Ciascuno dei due modelli, inoltre, viene ulteriormente suddiviso in un frontespizio e 4 sezioni, dedicate alle cessioni (acquisti) ed alle relative rettifiche, ed alle prestazioni rese (ricevute) ed alle relative rettifiche.

Cessioni di beni e servizi resi	INTRA-1	Frontespizio.
	INTRA-1 ^{bis}	Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo
	INTRA-1 ^{ter}	Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
	INTRA-1 ^{quater}	Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo
	INTRA-1 ^{quinqües}	Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti
Acquisti di beni e servizi ricevuti	INTRA-2	Frontespizio.
	INTRA-2 ^{bis}	Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
	INTRA-2 ^{ter}	Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
	INTRA-2 ^{quater}	Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo
	INTRA-2 ^{quinqües}	Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

La periodicità di presentazione dei modelli

I modelli Intrastat vanno presentati, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale (la periodicità annuale è stata ormai abrogata) secondo le regole espresse nella tabella che segue.

Intra 1	Periodicità trimestrale	Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000. Esempi: cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi
	Periodicità mensile	In tutti gli altri casi. Esempi: cessioni € 50.000 + € 50.001 servizi cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi cessioni € 50.001 + € 0 servizi cessioni € 0 + € 50.001 servizi
Intra 2	Periodicità trimestrale	Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.
	Periodicità mensile	

Come si vede, dunque, l'individuazione della periodicità va fatta in modo distinto tra Intra1 e Intra2.

In particolare, poi, va ricordato che:

1. i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri possono adottare la periodicità trimestrale, a meno che non abbiano superato la soglia nei trimestri già trascorsi;
2. i soggetti trimestrali hanno la facoltà di presentare i modelli con cadenza mensile, ma in tal caso devono mantenere tale scadenza per l'intero anno solare;
3. il ritorno alla presentazione trimestrale, da parte di un mensile, può avvenire solo se il contribuente non supera le soglie di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi;
4. presentano con periodicità mensile coloro che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in Regioni sinistrate.

Infine, sempre in merito alle particolarità del giorno di scadenza, va anche ricordato che:

- in caso di scadenza di giorno festivo, vale la proroga al primo giorno non festivo successivo;
- in caso di scadenza di sabato, vale la indicazione del D.L. n.70/11, ove si prevede che: *"gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Le sanzioni per errori ed omissioni

Gli errori relativi ai modelli Intra sono puniti con le sanzioni di seguito indicate:

Violazione fiscale	Sanzione	Ravvedimento operoso
Omessa presentazione dell'elenco	Da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco N.B. la sanzione è ridotta del 50% (da 258 a 516) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell'Ufficio. La stessa misura è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (circolare n.23/E/99)	Per le violazioni commesse dal 01/2/2011 la sanzione viene ridotta ad 1/8° del minimo (€ 64)
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	Da € 516 a € 1.032 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo	/

Il ravvedimento è eseguibile ai sensi della lettera b) del co.1 dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97, quindi entro la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione (risoluzione n.20/E/05), presentando l'elenco omesso e versando la sanzione ridotta mediante modello F24 (si ritiene valido il codice tributo 8911).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo, Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)

